



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7812 del 2021, proposto da

Carlo Chiariglione, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Murano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del decreto M_D GUDC REG 2021 00200015 del 30.04.2021, notificato in data 06.05.2021, con il quale si dispone la revoca dell'assenso ministeriale conferito all'Associazione tra Militari denominata "Associazione Nazionale Graduati e Volontari delle Forze Armate e dei Corpi Armati d'Italia" (in sigla Assomilitari), rilasciato con decreto del Ministero della Difesa in data 07.02.2018, nonché di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e consequenziale

dell'impugnato provvedimento, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che, prima facie, il ricorso non si palesa manifestamente infondato per ciò che concerne il profilo del difetto motivazionale della revoca dell'assenso, basato esclusivamente sugli accenti critici di alcune esternazioni del Presidente dell'Associazione su alcuni delicati temi inerenti alle Forze Armate, quali quelli dei suicidi, e che alla luce del bilanciamento degli interessi appare opportuno allo stato assegnare prevalenza alla operatività dell'associazione che comunque persegue finalità statutarie rilevanti e di utilità per gli associati;

Ritenuto che, alla luce delle specifiche circostanze inerenti al ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'atto gravato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 marzo 2021.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti e dei terzi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.